

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Oggetto: Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione 2025 e dei relativi allegati.

Il Presidente passa quindi all'esame del punto 2 all'Ordine del Giorno **Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione 2025 e dei relativi allegati.**

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

La stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento mentre il comma 1 dell'art. 54 della medesima prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Ricordato che:

- ai sensi dell'articolo 13 *ter* della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, avente ad oggetto *"Norme in materia di finanza locale"*, *"Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione nei termini previsti dalla normativa statale"*;
- l'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che *"il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione"*;
- il Consorzio obbligatorio di funzioni per quanto possibile si adegua alla normativa relativa all'ordinamento dei Comuni, pur non presentando tutte le funzioni amministrative proprie e riconosciute a questi.

Richiamate:

- le determinazioni del Responsabile del Servizio finanziario n. n. 20 del 21 gennaio 2026 di parificazione del conto della gestione di cassa reso dal tesoriere Banca Popolare di Sondrio Spa, n. 22 del 02 febbraio 2026 di parificazione del conto reso dal consegnatario di azioni Dolomiti Energia Holding Spa, la determinazioni n. 12 del 14 gennaio 2026 di parificazione del conto reso dall'economista consorziale e la

determinazione n. 13 del 14 gennaio 2026, di parificazione del conto reso dal consegnatario dei beni mobili.;

- la deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 24 marzo 2026, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario in conseguenza del quale, si è provveduto a variare definitivamente il bilancio 2025 - 2027, adeguandone il Fondo pluriennale vincolato in spesa e il bilancio 2026 - 2028, costituendo il Fondo pluriennale vincolato di entrata;
- la deliberazione del Consiglio direttivo n. 22 del 24 marzo 2025 con la quale è stato approvato lo schema di Rendiconto della gestione 2025 con relativi allegati;
- la deliberazione dell'Assemblea generale n. 06 del 16 aprile 2025 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024;
- i provvedimenti con i quali nel corso della gestione dell'esercizio 2025 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti, variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva e applicazione di quote libere dell'avanzo di amministrazione, garantendo comunque e sempre l'equilibrio complessivo di bilancio;
- la deliberazione dell'Assemblea generale n. 11 del 31 luglio 2025, con la quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ricordato inoltre che:

- con deliberazione dell'Assemblea generale n. 11 del 29 luglio 2019 era stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2, dell'art. 233-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato;

- con deliberazione dell'Assemblea generale n. 5 del 07 maggio 2020, era stata da ultimo esercitata la facoltà, prevista dal novellato comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 267/2000, di non tenere la contabilità economico patrimoniale a regime dando atto che a partire dal rendiconto 2020, è allegata al Rendiconto una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019;
- la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (145 del 30 dicembre 2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'articolo 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La stessa legge ha, altresì, stabilito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica, l'invio della certificazione in merito al rispetto dei vincoli e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza pubblica da allegare al rendiconto;

- nondimeno i Consorzi B.I.M. non sono soggetti agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9 comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 deve essere allegata al rendiconto una relazione costituita da un documento illustrativo della gestione dell'ente come anche disposto dall'articolo 151 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Esaminati, lo schema di rendiconto per l'esercizio 2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal DM 1° agosto 2019, che comprende il solo conto del bilancio – allegato a) e relativi allegati riuniti nell'allegato b) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, nelle seguenti risultanze finali:

		GESTIONE RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				53.048.829,83
RISCOSSIONI	+	3.104.931,89	78.627.604,92	81.732.536,81
PAGAMENTI	-	18.362.607,41	62.370.428,85	80.733.036,26
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			54.048.330,38
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			54.048.330,38
RESIDUI ATTIVI	+	14.000,00	2.057.168,61	2.071.168,61
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	-	20.656.102,60	17.513.183,65	38.169.286,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			19.525,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			3.996.941,73
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	=			13.933.745,20
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:				
Parte accantonata				
Altri accantonamenti (TFR)				8.621,81

Altri accantonamenti (contenzioso)	595.000,00
Totale parte accantonata (B)	603.621,81
Parte vincolata	
Totale parte vincolata (C)	0
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	13.330.123,39
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

Preso atto che l'articolo 1, comma 831, della legge di bilancio 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025), ha novellato il comma 2 dell'articolo 187 del Tuel con riferimento alle modalità di applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

Rilevato che alla data del 31.12.2025, non risultano esserci debiti fuori bilancio pendenti per i quali sia necessario il riconoscimento ed il ripiano e dato atto che nel corso dell'esercizio 2025 non si è provveduto al riconoscimento della legittimità di alcun debito fuori bilancio.

Dato atto che sulla presente proposta, lo schema di rendiconto e relativi allegati e la relazione illustrativa è stato espresso da parte dell'organo di revisione parere favorevole acquisito al protocollo consorziale n. 1613 del 01 aprile 2026, e che la documentazione è stata messa a disposizione dei rappresentanti mediante deposito presso gli uffici consorziali (e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente) che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento di contabilità, è stato comunicato ai rappresentanti dell'Assemblea generale con avviso.

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA GENERALE

Visti:

- la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- lo statuto consorziale da ultimo modificato con deliberazione dell’Assemblea generale n. 14 del 13.12.2022;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 18 del 16.12.2025, di approvazione del bilancio di previsione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio direttivo n. 100 del 16.12.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2026 - 2028;
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ai fini dell’esecutività della deliberazione entro il termine di legge.

Con votazione che ha luogo in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: presenti __, favorevoli __, astenuti __, contrari __, come risultante dal verbale.

Con separata votazione è dichiarata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente esito: presenti __, favorevoli __, astenuti __, contrari __.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 e relativi allegati contenuti negli allegati a) e b) parti integranti e sostanziali;
2. di approvare, ancorché non materialmente allegata, la relazione al rendiconto 2025 predisposta dal Consiglio Direttivo;
3. di dare atto che al rendiconto 2025 è allegata una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019;
4. di dare atto che sul rendiconto e i relativi allegati, approvanti con il presente provvedimento l'organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere acquisito al protocollo n. 1613 del 01 aprile 2026;
5. di dare atto che alla data del 31.12.2025, non risultano esserci debiti fuori bilancio pendenti per i quali necessiti il riconoscimento ed il ripiano e che nel corso

dell'esercizio 2025 non si è provveduto al riconoscimento della legittimità di alcun debito fuori bilancio;

6. di dare altresì atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficiarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;
7. di disporre che, ai sensi dell'articolo 227 comma 6*bis* del Tuel, il rendiconto approvato con la presente deliberazione sia pubblicato sul sito internet dell'Ente all'interno dell'Area Amministrazione Trasparente - Sezione Bilanci;
8. di disporre inoltre che, per effetto delle previsioni di cui al D.M. 12 maggio 2016, come aggiornato il 18 ottobre 2016, lo stesso sia trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n. 2., ai fini dell'esecutività della deliberazione entro il termine di legge;
10. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della legge provinciale 23/1992 e s.m. alternativamente;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.